



ACCREDITAMENTO SOGGETTI ATTUATORI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI AZIENDALI E SETTORIALI / TERRITORIALI

REGOLAMENTO

Data di pubblicazione: 30/04/2013

Documento	Revisione	Referente
AF-2013	Rev.0	AF
<i>Delibera CDA del 05/04/2013</i>		

INDICE

<i>PREMESSA</i>	2
1. Quadro normativo di riferimento	2
2. Chi può accreditarsi.....	3
3. Termini, modalità e validità dell'accREDITamento	4
4. Istruttoria di accREDITamento	5
5. Rinnovo dell'accREDITamento.....	5
6. Obblighi degli Enti richiedenti l'accREDITamento e dei Soggetti attuatori.....	5
7. Tutela della privacy.....	6
8. Assistenza alle domande di accREDITamento	6

PREMESSA

FONDER – FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NEGLI ENTI RELIGIOSI, con sede legale a Roma in via Vincenzo Bellini n.10, è il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato dall'Organizzazione datoriale AGIDAE e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL il 21/07/05 ed autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con Decreto dell'01/09/05.

Il presente documento regola la modalità di accreditamento dei potenziali Soggetti attuatori dei Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali finanziati da Fonder.

Il preventivo accreditamento presso il Fondo, effettuato secondo la disciplina dettata dal Regolamento, costituisce condizione senza la quale non è possibile essere Soggetto attuatore dei piani aziendali, settoriali e territoriali finanziati da Fonder.

La procedura di accreditamento avviene telematicamente sul sito www.fonder.it, le cui modalità sono indicate nella *Guida all'Accreditamento dei Soggetti attuatori*, allegata al Regolamento e di cui è parte integrante.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

– *Normativa comunitaria*

Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020)

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale

Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»

– *Normativa nazionale*

Note esplicative per la redazione del modello di rendiconto spese relativo all'utilizzo delle risorse di start up, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 marzo 2006

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2004.

Linee guida del sistema di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2004

Linee guida sui costi ammissibili del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 gennaio 2004

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2003

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 novembre 2003

Decreto Interministeriale del Ministro dell'Economia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 aprile 2003

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36 del 18 novembre 2003

Legge n. 388 del 2000, articolo 118 e s.m.i.

Direttiva Ministeriale (MPI) n. 90 del 1 dicembre 2003

Decreto Ministeriale (MLPS) 25 maggio 2001, n. 166

Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2002 Relativo alle competenze professionali degli operatori della Formazione professionali a completamento del processo di accreditamento

Accordo per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 legge 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"

– *Disposizioni di FONDER*

Statuto

Regolamento

Piano Operativo di Attività

Manuale di gestione

Decisioni e Comunicazioni del Fondo / FAQ / Documenti procedurali di gestione (es. Guida all'Accreditamento dei Soggetti attuatori).

2. CHI PUÒ ACCREDITARSI

Possono presentare domanda di accreditamento presso il Fondo, i seguenti soggetti:

1. Enti interessati unicamente alla formazione dei propri lavoratori.
2. Organismi di formazione accreditati presso le singole Regioni o Province autonome.
3. Organismi di formazione a cui sono associati i soggetti aderenti a FONDER (Associazioni, Congregazioni, Federazioni, Consorzi), accreditati presso il Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione del personale della Scuola (Direttiva ministeriale 90/2003) e contestualmente in possesso di certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA 37.
4. Organismi di formazione con finalità di formazione e/o riqualificazione e/o aggiornamento professionale esplicitata nel loro statuto e contestualmente in possesso di certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA 37.

Si precisa che la certificazione di qualità deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dall'Ente italiano di accreditamento, ACCREDIA, o da un organismo equivalente membro del network europeo EA - *European Co-operation for Accreditation*.

Oltre alla compilazione della domanda online nell'apposita sezione del sito www.fonder.it, gli enti che chiedono l'accreditamento al Fondo devono caricare sul sistema (upload) la seguente documentazione:

2.1 Enti interessati unicamente alla formazione dei propri lavoratori

a) Domanda di accreditamento, sottoscritta, con allegata copia del documento d'identità valido del Legale rappresentante dell'Ente richiedente.

Si precisa che non possono accreditarsi presso il Fondo, e quindi non hanno accesso ai finanziamenti, le aziende che abbiano unicamente matricole attive che non risultano versanti lo 0,30 per i propri lavoratori in base alle informazioni del database INPS di cui dispone Fonder (cfr. file di ripartizione delle quote di adesione):

- a. cessate;
- b. sospese;
- c. revocate;
- d. matricole non versanti con riferimento ai DM10 corrispondenti alle ultime 6 ripartizioni delle quote di adesione comunicate dall'INPS al Fondo.

2.2 Organismi di formazione accreditati presso le singole Regioni o Province autonome

- a) Domanda di accreditamento, sottoscritta, con allegata copia del documento d'identità valido del Legale rappresentante dell'Ente richiedente.
- b) Copia dell'atto di accreditamento rilasciato dalla Regione o Provincia autonoma oppure copia del Bollettino ufficiale regionale nel quale sono pubblicati gli elenchi aggiornati degli Enti di formazione accreditati.

2.3 Organismi di formazione a cui sono associati i soggetti aderenti a FONDER (Associazioni, Congregazioni, Federazioni, Consorzi), accreditati presso il Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione del personale della Scuola (Direttiva ministeriale 90/2003) e contestualmente in possesso di certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA 37

- a) Domanda di accreditamento, sottoscritta, con allegata copia del documento d'identità valido del Legale rappresentante dell'Ente richiedente.
- b) Copia di comunicazione / attestazione all'Ente richiedente di inserimento negli elenchi dei Soggetti accreditati o delle Associazioni qualificate pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e presso gli Uffici scolastici regionali.
- c) Copia in carta semplice del Certificato di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA 37.

2.4 Organismi di formazione con finalità di formazione e/o riqualificazione e/o aggiornamento professionale esplicitata nel loro statuto e contestualmente in possesso di certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA 37

- a) Domanda di accreditamento, sottoscritta, con allegata copia del documento d'identità valido del Legale rappresentante dell'Ente richiedente.
- b) Copia in carta semplice di Atto costitutivo e Statuto, da cui risulti che l'Organismo ha finalità esplicita di Formazione professionale.
- c) Copia in carta semplice del Certificato di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA 37.

Si precisa che qualora la domanda di accreditamento sia firmata da persona diversa dal Legale rappresentante, deve essere consegnata a Fonder procura notarile in forza della quale si conferiscono al procuratore i poteri di rappresentanza.

3. Termini, modalità e validità dell'accREDITAMENTO

La domanda di accreditamento può essere presentata a Fonder a partire dalla data di pubblicazione del Regolamento sul sito www.fonder.it. Non vi è scadenza alla vigenza del presente Regolamento. Il CdA di Fonder potrà modificare o sostituire il Regolamento dandone adeguata divulgazione attraverso il sito del Fondo.

La domanda di accreditamento deve essere presentata a Fonder attraverso l'apposita sezione del sito e secondo le procedure indicate nel presente documento e nella *Guida all'AccREDITAMENTO dei Soggetti attuatori*.

L'accREDITAMENTO come Soggetto attuatore di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali finanziabili da Fonder ha durata triennale, a partire dalla data approvazione della richiesta da parte

del Fondo, con la conseguente attivazione delle funzionalità di presentazione, gestione e rendicontazione dei piani formativi nell'area riservata ai Soggetti attuatori su fonderweb.

I Soggetti accreditati possono essere sottoposti ad attività di monitoraggio del Fondo, anche attraverso visite ispettive presso la loro sede, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e la qualità delle iniziative di formazione.

I Soggetti attuatori sono tenuti a comunicare al Fondo ogni eventuale cambiamento intervenuto relativamente ai requisiti di accreditamento dichiarati, comprese le modifiche statutarie e degli organismi dirigenti. Il Fondo si pronuncerà circa la sussistenza o meno dei requisiti ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO.

4. Istruttoria di accREDITAMENTO

Una volta che l'Ente richiedente ha inoltrato telematicamente la richiesta di accREDITAMENTO, dopo l'esame dei documenti presentati, Fonder:

- accREDITERÀ l'Ente richiedente come Soggetto attuatore, attivando le funzionalità di presentazione, gestione e rendicontazione dei piani formativi nell'apposita area riservata ai Soggetti attuatori su fonderweb;
- oppure, richiederà l'integrazione dei documenti presentati, perché incompleti o erroneamente compilati;
- oppure, rigetterà la richiesta per assenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO.

Fonder s'impegna a comunicare l'esito della domanda di accREDITAMENTO entro 15 gg. di calendario dal ricevimento dell'istanza.

5. Rinnovo dell'accREDITAMENTO

I Soggetti attuatori che intendono presentare richieste di rinnovo dell'accREDITAMENTO alla scadenza del triennio non sono tenuti a ripresentare tutta la documentazione. Alla nuova richiesta è sufficiente allegare una dichiarazione contestuale del Legale rappresentante che attesti la permanenza dei requisiti di legittimazione per l'accREDITAMENTO.

Alla scadenza del triennio, il Soggetto attuatore non potrà più operare su fonderweb per la presentazione e gestione dei piani formativi, in quanto il sistema si bloccherà, a meno che non sia stato autorizzato il rinnovo dell'accREDITAMENTO.

6. Obblighi degli Enti richiedenti l'accREDITAMENTO e dei Soggetti attuatori

Nel quadro del presente Regolamento, i documenti trasmessi dagli Enti a Fonder per via telematica attraverso l'area loro riservata su fonderweb, a loro accessibile previa registrazione, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale, poiché il sistema di trasmissione tramite fonderweb è idoneo ad accertarne la fonte di provenienza. Di conseguenza il documento informatico trasmesso per via telematica attraverso fonderweb si intende spedito dall'Ente richiedente l'accREDITAMENTO e si intende consegnato a Fonder nell'orario e nella data registrati dal sistema telematico.

E' fatto obbligo all'Ente richiedente l'accREDITAMENTO di :

- presentare la domanda di accREDITAMENTO ed effettuare la relativa procedura tramite fonderweb;
- rispettare ogni altra disposizione del presente Regolamento e atto o comunicazione emanato da Fonder.

Il Soggetto attuatore si impegna a rispettare le seguenti condizioni che regolamentano l'accREDITAMENTO presso il Fondo:

- sottoporsi ai controlli eventualmente disposti da FONDER e/o dal Ministero del Lavoro;
- conservare tutta la documentazione originale inerente all'accREDITAMENTO e tenerla a disposizione per gli eventuali controlli che potranno essere disposti direttamente da FONDER o su richiesta del Ministero del Lavoro;
- comunicare al Fondo ogni eventuale cambiamento intervenuto relativamente ai requisiti di accREDITAMENTO dichiarati, comprese le modifiche statutarie e degli organismi dirigenti. Il Fondo si pronuncerà circa la sussistenza o meno dei requisiti ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO;
- **mantenere i requisiti di accREDITAMENTO per tutto il periodo di attuazione dei piani formativi finanziati da Fonder. Il venir meno dei requisiti di accREDITAMENTO, o il suo mancato rinnovo, determinerà la revoca del finanziamento connesso ad eventuali piani formativi ancora in fase di attuazione e per i quali non è stato ancora inoltrato il rendiconto a Fonder.**

In caso di perduranti ritardi e/o reiterati ovvero inadempienze gravi e/o, comunque, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Regolamento, FONDER si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento l'accREDITAMENTO presso Fondo.

7. Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e s.m.i. (c.d. "Codice in materia di protezione dati personali") Fonder informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti dai Soggetti attuatori che presentano domanda di accREDITAMENTO. I dati sono sottoposti a trattamento, informatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali ed amministrative inerenti gli Avvisi del Fondo. Tali dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. Titolare del trattamento è Fonder.

8. Assistenza alle domande di accREDITAMENTO

E' disponibile un servizio di assistenza tecnica:

- tramite telefono, al numero 06 85457401;
- via posta elettronica, all'indirizzo e-mail: segreteria@fonder.it ;
- a sportello, esclusivamente per appuntamento telefonico, presso la sede di Fonder.

Inoltre sarà attivo un help desk tecnico relativo alle problematiche software:

- al numero telefonico 06 85457403;
- via posta elettronica, all'indirizzo e-mail: ict@fonder.it .